



Decreto Dirigenziale n. 231 del 02/08/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

AR INDUSTRIE ALIMENTARI SPA - DINIEGO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) PER L'IMPIANTO IPPC 6.4 (B2). UBICATO IN SANT'ANTONIO ABATE (NA), VIA BUONCONSIGLIO, 396.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a** il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”* e successive modifiche ed integrazioni;
- b** il D.L. 30 ottobre 2007 n. 180 convertito con modificazione nella Legge 19 dicembre 2007 n. 243;
- c** la DGRC n. 62 del 19/01/2007 *“Provvedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59”* che ha fissato il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed individuato questo Settore quale *“Autorità Competente”* - ex art. 2, comma 1 D.Lgs. 59/05 – al rilascio dell'autorizzazione per l'attività IPPC ricadenti nel territorio provinciale di competenza;
- d** il D.D. n. 16 del 30/01/2007 del Settore Tutela Ambiente dell'AGC 05 con il quale, in attuazione della su citata DGRC n. 62/07, è stata autorizzata la pubblicazione della relativa modulistica sul BURC;
- e** il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- f** l'art. 18 del D.Lgs. 59/05 ai sensi del quale le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
- g** la DGRC n. 62 del 19/01/2007 con cui sono stati determinati gli importi che i gestori richiedenti devono versare all'Amministrazione Regionale, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da effettuarsi quest'ultimo ai sensi delle tariffe da fissarsi con successivo decreto interministeriale;
- h** il decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59;
- i** l'art. 2 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che traspone la disciplina in materia di AIA, contenuta nel D.Lgs. 59/05, nella Parte II, titolo III bis del D.Lgs. 152/2006;
- j** l'art. 4 del D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 che abroga il D.Lgs. n. 59/05 stabilendo che le procedure di AIA già avviate sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- k** il D.D. n. 9 del 24/04/2011 del Coordinatore dell'AGC 05 Ecologia ad oggetto *“Deleghe di competenze ai Dirigenti di Settore dell'AGC 05”*;

PREMESSO

- a** che in data 03/09/2007 prot. n. 741655 la società **AR Industrie Alimentari SpA** ha presentato richiesta di AIA, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, con allegata documentazione per l'impianto esistente elencato nell'All. 1 del citato Decreto Legislativo identificato con codice IPPC 6.4 (b2) (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio sulla base trimestrale) ubicato in Sant'Antonio Abate alla Via Buonconsiglio, 396;
- b** che la **AR Industrie Alimentari SpA** ha trasmesso in data 18/11/2009 prot. n. 998557 la ricevuta del versamento in favore della Regione Campania di € 4.750,00 in aggiunta all'acconto di € 4.000,00, per un totale di € 8.750,00 a titolo di tariffa istruttoria di cui D.M. 24/04/2008;
- c** che in data 11/12/2009 con nota prot. n. 1076588, è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- d** che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo pubblicando l'annuncio sul quotidiano *“Metropolis”* del giorno 30 gennaio 2010;
- e** che non sono pervenute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 e degli articoli 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

RILEVATO

- a** che la società, con nota prot. 108371 del 10/02/2011, ha chiesto di presentare un nuovo progetto A.I.A. per le modifiche avvenute nell'impianto;
- b** che nella conferenza di servizi del 23/03/2011, il cui verbale si richiama, in riscontro alla richiesta della Società, è stato assegnato il termine di 60 giorni per la presentazione di un nuovo progetto comprensivo delle modifiche, che la Società ha dichiarato di aver apportato all'impianto;

CONSIDERATO che la società non ha presentato alcun nuovo progetto dell'impianto, non ottemperando a quanto stabilito nella seduta di conferenza;

VISTA

- a** la nota, prot. 321457 del 26/04/2012, con cui è stato comunicato alla società, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, la sussistenza di motivi ostativi alla continuazione dell'esercizio dell'attività IPPC;
- b** che la società non ha presentato osservazioni in riscontro alla comunicazione di cui sopra;

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del RUP di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato:

- 1. di denegare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'impianto IPPC 6.4 (b2) (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione dei prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno, valore medio sulla base trimestrale) sito in Sant'Antonio Abate, Via Buonconsiglio, 396, gestito dalla *AR Industrie Alimentari SpA*;
- 2. di dare atto** che la AR Industria Alimentari S.p.a., se in possesso delle autorizzazioni ambientali di settore vigenti ed efficaci (autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed autorizzazione agli scarichi idrici) e qualora non siano intervenute modifiche sostanziali all'impianto, potrà esercitare l'attività purché non superi la soglia IPPC della produzione giornaliera di 300 ton/giorno di prodotto finito (valore medio su base trimestrale);
- 3. di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Sant'Antonio Abate (NA), all'Amministrazione Provinciale di Napoli, all'ASL NA/3 Sud, all'ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli e all'ATO 3 per gli opportuni controlli di competenza;
- 4. di notificare** il presente provvedimento alla società *AR Industrie Alimentari SpA*;
- 5. di inviare** il presente provvedimento all'AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
- 6. di inviare** per via telematica il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Settore BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

dr.ssa Lucia Pagnozzi